

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 dicembre 2006

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Area Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51684967 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 27.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). Pag. 3

finanziaria regionale per l'esercizio 2006) e successive modifiche, per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Art 14

(Promozione dell'acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento delle finalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, e al rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto, ogni azienda unità sanitaria locale e ogni azienda ospedaliera promuove, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, l'acquisto di beni e servizi non sanitari rispondenti a standard di qualità ambientale come definiti dalla normativa comunitaria, l'utilizzo di prodotti agroalimentari biologici, l'utilizzo di materiali e tecnologie finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica nonché l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. Nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni energetici, ogni azienda unità sanitaria locale ed ogni azienda ospedaliera consegue l'obiettivo minimo di un risparmio dei consumi pari al 20 per cento nel triennio 2007 - 2009 rispetto ai consumi accertati nell'anno 2006.

3. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute a presentare ogni anno, insieme ai rispettivi bilanci, una relazione sull'acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili, in cui indicano gli obiettivi ed i risultati raggiunti.

Art. 15

(Centralizzazione dei rimborsi)

1. Al fine di garantire puntualità e certezza dei pagamenti, la Regione provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle somme previste dal sistema sanitario regionale in favore di malati e/o loro familiari e portatori di handicap, anche attraverso stipula di apposita convenzione con enti previdenziali.

Art. 16

(Valorizzazione del patrimonio della "GEPRA comunione delle ASL del Lazio")

1. Al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, è autorizzata ad attivare le procedure finalizzate alla valorizzazione del patrimonio GEPRA, attivando adeguate procedure per salvaguardare le situazioni di disagio sociale.

2. Ai comuni e alle province che utilizzano, in tutto o in parte, immobili rientranti nel patrimonio in comunione delle aziende unità sanitarie locali ai sensi